

**TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di previdenza iscritta al R.G. N. 21591/19 promossa

DA

██████████ in persona del legale rapp.te elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende - opponente -

CONTRO

INPGI in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. A.
Faddili che lo rappresenta e difende - opposto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità del d.i. con cui l'Inpgi ha richiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di contributi assicurativi nell'interesse del collaboratore ██████████, della cui prestazione l'istituto ha ritenuto la natura giornalistica; ciò, quanto al periodo marzo-aprile 2014.

A fondamento della domanda ha sostanzialmente sostenuto l'intervenuta prescrizione quinquennale ed il difetto dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, atteso che la prestazione oggetto di recupero contributivo non sarebbe stata caratterizzata da natura giornalistica.

Ha dedotto di avere comunque assolto al proprio onere contributivo nei confronti dell'Inps.

L'INPGI si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, ribadendo la piena legittimità del d.i. opposto; ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale e previa redazione di note di trattazione scritta richieste ex art. 221 l. 77/20, la causa è stata decisa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.

Non è qui in questione la natura del rapporto lavorativo intercorso tra ██████████ e ██████████ che le parti interessate hanno regolamentato quale collaborazione coordinata e continuativa.

L'eccezione di prescrizione è infondata; sul punto è sufficiente rilevare che INPGI - a fronte di accertamento relativo al periodo marzo-aprile 2014 - ha tempestivamente dimostrato di avere interrotto il termine di prescrizione quinquennale con invio di raccomandata del 30.7.15 con cui è stata chiesta a ██████████ la regolarizzazione della posizione contributiva del ██████████ (suo doc. 3); in data 6.5.19 INPGI ha notificato all'opponente il d.i. qui in contestazione.

Si condividono le argomentazioni proposte dalla difesa opposta in relazione alla questione della natura giornalistica della prestazione.

Consolidata giurisprudenza di legittimità ha rilevato che *"Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento*



ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, (...) sua funzione è quella di acquisire (...) la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo; ai fini dell'individuazione dell'attività giornalistica assumono poi rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito di lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie trasmesse (...), differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione" (cfr. Cass. n. 1827/95, 23625/10); con decisione 3998/85 la Cassazione ha rilevato che la mancanza di formale definizione dell'attività giornalistica corrisponde al "consapevole intento di consentire l'applicabilità della disciplina per questa dettata a qualsiasi forma di manifestazione qualificata di pensiero a scopo informativo, svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa" .

Ciò che qualifica come giornalistica l'attività è la sua finalità, cioè lo scopo informativo, e ciò che distingue tale attività da altre professioni intellettuali è l'essere indirizzata all'informazione su argomenti di attualità, predisposta ad essere diffusa con un mezzo di comunicazione di massa.

Altro tratto essenziale di tale attività è il ruolo del giornalista, "il mediatore fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso" (Cass. 6574/81); l'attività del giornalista consiste nella ricerca delle notizie, nella selezione che lo stesso considera più significative e nell'elaborazione del messaggio nel linguaggio tipico del mezzo di diffusione utilizzato (Cass. 889/96, 17723/11).

Quanto all'ipotesi in esame si osserva che [REDACTED] è iscritto all'Albo Giornalisti elenco Professionisti dal 9.10.02 (doc. 4 INPGI) ed ha stipulato con [REDACTED] PA più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di un progetto di promozione del patrimonio della Regione [REDACTED] (docc. 7 e 8); in data 6.3.14 ha stipulato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa qui di interesse (doc. 5) con cui gli è stata affidata la predisposizione del Piano di comunicazione per la promozione e realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione; nello svolgimento delle attività previste da tali contratti lo stesso ha curato la rassegna stampa dell'evento "[REDACTED] un'altra storia" (doc. 9), realizzato articoli sul tema (doc. 10), collaborato a realizzare numeri della rivista "Vivi [REDACTED] Rurale" e del relativo sito [www.vivir\[REDACTED\]](http://www.vivir[REDACTED]), realizzato il Piano di comunicazione.

Anche nell'autocertificazione relativa al contratto del 6.3.14 (doc. 11) risulta espressamente indicato che [REDACTED] è iscritto all'Albo dei Giornalisti, che l'attività oggetto di incarico necessita di iscrizione all'Albo e che il giornalista è iscritto



all'INPGI 2, Gestione Separata di INPGI che assicura i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

INPGI rileva quindi che, in assenza di versamento della contribuzione da parte dell'opponente, [REDACTED] ha presentato denuncia per il recupero dei contributi assicurativi omessi (doc. 2).

Osserva condivisibilmente la difesa INPGI come le attività svolte dal [REDACTED] siano connotate da natura giornalistica e rientrino nelle funzioni dell'Ufficio Stampa, come risultante dall'esame della documentazione già allegata in fase monitoria ed in alcun modo contestata da [REDACTED].

L'allegato n. 1 alla lettera d'incarico al [REDACTED] (doc. 5) con riferimento all'attività affidata prevede che *"Nello specifico Lei dovrà elaborare un piano di comunicazione (...)"*.

Tale Piano, previsto dalla l. 150/00, consiste in uno strumento normativamente previsto e disciplinato con cui le Pubbliche Amministrazioni realizzano la propria attività di informazione e comunicazione; lo stesso implica lo svolgimento delle attività di individuazione dei contenuti delle informazioni da veicolare (dopo la selezione e scelta delle stesse), di scelta della modalità di costruzione dei messaggi, di scelta dello strumento più efficace di informazione con cui far pervenire il messaggio.

Si deve quindi ritenere che [REDACTED] - assegnando al [REDACTED] il compito di elaborazione di tale Piano - gli abbia attribuito un'attività strettamente inerente alla comunicazione, e pertanto una funzione specificamente preposta al settore informativo dell'Ente, che identifica la tipica funzione dell'addetto stampa (che la l. 150/00 riconosce come giornalistica e riservata a giornalisti).

D'altronde - osserva ancora condivisibilmente INPGI - la nozione di attività giornalistica presupposta dalla legge professionale 69/63 e dalla disciplina collettiva non comprende solo l'attività di stesura di pezzi ed articoli, ma anche quella di regolamentazione e pianificazione del flusso di notizie, che implica la selezione dei messaggi da fornire e la scelta del linguaggio, delle modalità, degli strumenti di diffusione e dei destinatari; ciò comporta espressione di creatività giornalistica diretta a rendere più efficace la diffusione del messaggio di interesse.

Il Piano di comunicazione consiste quindi in un'operazione di valutazione delle informazioni da fornire in funzione della cerchia dei destinatari, e di individuazione - con apporto soggettivo e creativo - delle modalità di loro confezionamento; e che detta attività comporta una mediazione da parte del soggetto incaricato che non può essere disgiunta dalla sua formazione culturale ed ideologica.

Deve infine rilevarsi come [REDACTED] non abbia contestato il contenuto della nota di [REDACTED] del 4.6.14 (doc. 13) in cui lo stesso dichiara di avere *"(...) apportato la propria competenza professionale e tecnica per la proposta di misure volte a garantire comunicazione, promozione e sviluppo locale per la Regione [REDACTED] (...)"*, e - in attuazione di intese programmatiche intercorse con il responsabile del progetto - di avere collaborato ad individuare le priorità di eccellenza del territorio molisano, concorrendo a *"colmarne i gap di conoscenza all'esterno dei confini regionali e per renderle fruibili a platee sempre più vaste principalmente attraverso la comunicazione integrata"*.



Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, dovendo riconoscersi la natura giornalistica dell'attività oggetto di verifica INPGI ai fini del recupero contributivo di cui al d.i. in esame, che va conseguentemente confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.

Tali i motivi della decisione.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione; conferma il d.i. 2386/19; condanna l'opponente alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Roma, 22.9.20

Il Giudice
(Laura Bajardi)

